



CITTÀ di CIRIE'
Provincia di Torino

Settore Commercio – Artigianato

Via Roma n. 32 – linee telefoniche 011 9218195 – 011 9205558 – fax 011 9205558

Ordinanza n. 49
Prot. n. 4384

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO, DONNA ED ESTETISTA.

IL SINDACO

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare orari di servizio più agevoli per gli utenti e più consoni all'operatività di ciascun esercizio.

SENTITE le organizzazioni di categoria del settore e preso atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Comunale nella seduta del 22 novembre 1999.

VISTE le leggi:

- 14.2.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, concernente l'attività di barbiere, parrucchiere ed affini;
- 4.1.1990, n. 1, e quella regionale 9.12.1992, n. 54, relative all'attività di estetista.

VISTI:

- a) il vigente Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista, approvato con delibera consiliare n. 93 del 31.7.1995 e successivamente adeguato con delibere dello stesso organo n. 49 del 6.5.1996 e n.43 del 3.3.1997, esecutive;
- b) l'art. 18 "Calendario – orari di apertura e chiusura degli esercizi – esposizioni obbligatorie" del Regolamento sopra citato, così come riformulato con delibera consiliare n. 80 del 20.12.1999, esecutiva.

VISTI:

- l'art.36, comma 3, della legge 8.6.1990, n. 142 e s.m.i.;
- l'art. 24, lett. n) del vigente Statuto Comunale.

D I S P O N E

che l'orario di apertura all'utenza degli esercizi di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista sia disciplinato come segue:

- 1) Apertura antimeridiana ore 07,00 – chiusura serale ore 21,00.
- 2) Nel rispetto dei limiti di cui al punto 1) l'esercente fissa il proprio orario di attività. Ciascun esercizio deve comunque assicurare un'apertura giornaliera di almeno sei ore.
- 3) E' obbligatoria la chiusura nei giorni di domenica e in quelli festivi. In caso di festività infrasettimanale è consentita l'apertura degli esercizi nel giorno di domenica, nel rispetto dell'orario di attività adottato.
- 4) E' possibile effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata.

- 5) Per l'ultimazione di lavoro in corso, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa, è consentita una tolleranza oltre l'orario autorizzato, di un'ora.
- 6) La chiusura infrasettimanale è facoltativa e può avvenire in un giorno compreso tra il lunedì e il sabato a scelta dell'esercente.
- 7) Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto in modo visibile dall'esterno, un cartello riportante l'orario di attività.
- 8) Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio, o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
- 9) SONO FATTE SALVE LE CONDIZIONI ECONOMICHE E NORMATIVE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E, IN PARTICOLARE, IL RISPETTO DELL'ORARIO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO DELLE CATEGORIE INTERESSATE.
- 10) L'orario settimanale di apertura che dovrà essere redatto su di un apposito modulo disponibile presso il Settore Commercio – Artigianato di questo Comune, dovrà essere comunicato:
 - a) contestualmente al ritiro dell'autorizzazione per le nuove aperture ed i subingressi;
 - b) 7 giorni prima per le variazioni che si intende adottare.
- 11) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al competente Ufficio comunale in caso di sospensione temporanea dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni e fino a trenta. Per periodi superiori ai trenta giorni e fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi, dietro richiesta dell'interessato si può autorizzare la sospensione dell'attività per motivi di necessità o per altre gravi ragioni da documentare.
- 12) Qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività, verrà disposta la sospensione dell'autorizzazione. In caso di recidiva, la revoca.
- 13) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di trenta giorni dalla data di cessazione, restituendo l'autorizzazione formale in atto.
- 14) L'inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà sanzionata a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n. 312, prot. n. 20553 in data 2 novembre 1995, pari oggetto.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.4 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 è il Sig. Santino Garaffo – Responsabile del settore Commercio – Artigianato di questo ente.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 7.8.1990 n. 241 si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro gg. 60 dalla data di pubblicazione al T.A.R. Piemonte, oppure ricorso straordinario entro 120 gg. dalla data di notifica al Presidente della Repubblica.

Ciriè, 10 febbraio 2000

bm/GS

In originale f.to IL SINDACO
L. Chiappero